

# REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

---

Prot. n°

Decreto n°

**OGGETTO:** Decreto del Presidente della Regione sullo stato di eccezionale pericolo circa l'insacco e la propagazione di incendi nei boschi, ai sensi dell'art.6 della L.r. 3 dicembre 1982, n. 85 e successive modificazioni.

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

- Visti:** gli articoli 2 lettere d) e z) e 4, della Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n.4 e successive modificazioni, recante: Statuto speciale per la Valle d'Aosta;
- Visto:** l'art.19 della Legge di Stato 16 maggio 1978, n.196;
- Visto:** l'art.40 del DPR 22 febbraio 1982, n.182;
- Visto:** l'art.6 della Legge regionale 3 dicembre 1982, n.85 e successive modificazioni;
- Visto:** il proprio decreto n. 101 del 15 febbraio 2018 di "approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, per il periodo 2018/2023, previsto dalla Legge regionale 3 dicembre 1982, n. 85 – norme per la difesa dei boschi dagli incendi";
- Visto:** l'art. 3, comma 3, lettera f e art. 4 commi 1) e 2) della Legge di Stato 21 novembre 2000, n. 353;
- Visto:** l'art.59 del R.D. 18 giugno 1931, n.773 e successive modificazioni;
- Rilevato:** il grave pericolo di incendi boschivi connesso allo stato siccitoso determinato dal perdurare di scarse precipitazioni e alla insistente ventosità;

Su proposta del Comandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta

## DECRETA

Che il periodo intercorrente tra l'emanazione del presente decreto, sino al verificarsi di consistenti precipitazioni che riducano stabilmente il livello di pericolo, sia dichiarato di grave pericolosità su tutto il territorio regionale non innevato.

Della cessazione dello stato di pericolosità verranno informati gli organi competenti tramite apposita comunicazione.

Pertanto dovranno essere adottati i rigori della Legge nei confronti di chiunque si renda responsabile di atti ed omissioni dolosi e/o colposi, che possano provocare l'insorgenza e lo svilupparsi di incendi nei boschi.

Ai sensi dell'art.11 della L.r. 3 dicembre 1982, n.85 e successive modificazioni, all'interno dei boschi ed a una distanza inferiore a metri 50 da essi, è sempre vietato a chiunque: accendere fuochi, abbruciare stoppie od altri residui vegetali,

dar fuoco alle discariche di rifiuti ed usare inceneritori sprovvisti di abbattitore di scintille. E' altresì vietato a chiunque accendere fuochi in zone incolte o ricoperte da vegetazione residua secca confinanti con i boschi, ad una distanza inferiore a metri 50 da esse ed al loro interno.

In presenza di vento **è fatto sempre tassativo divieto di accensione**, anche se autorizzata a termini di legge.

In particolare, ai sensi dell'art.12 della summenzionata L.r. 3 dicembre 1982, n.85 e successive modificazioni, nel territorio come sopra individuato e sino a cessazione dello stato di eccezionale pericolosità, oltre a compiere gli atti di cui all'art.11, è vietato all'interno delle zone boscate e ad una distanza inferiore a m 50 da esse, ovvero dagli incolti ad esse limitrofi:

a) far brillare mine senza la preventiva autorizzazione da parte del Comando Stazione del Corpo Forestale giurisdizionalmente competente; usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;

b) usare motori sprovvisti di scarico di sicurezza, nonché fornelli o inceneritori che producano favilla o brace;

c) transitare con mezzi di trasporto dotati di motore a scoppio, su strade di carattere agricolo o forestale entro le zone boscate, fatta eccezione per coloro che abbiano diritto di accesso in quanto proprietari, usufruttuari o conduttori di fondo e loro familiari e ospiti, nella zona servita dalla strada, ovvero abbiano necessità di accedervi per ragioni di abitazione o dimora o lavoro o servizio;

d) eliminare col fuoco i residui vegetali delle scarpate stradali, ferroviarie e d'altro genere, fumare nei boschi o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio.

**Si fa altresì presente che tutte le accensioni che non siano espressamente vietate ai sensi di legge, dovranno essere preventivamente concordate con il Comando Stazione del Corpo Forestale giurisdizionalmente competente e comunque con l'obbligo di estinzione entro le ore 11.00 antimeridiane.**

Copia del presente decreto sarà trasmessa al Servizio legislativo dell'Amministrazione regionale per il suo inserimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, li



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
- Antonio FOSSON -